



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
DG CRESS
VA@pec.mite.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0021797 P-4.8.2.8
del 03/08/2022



41473969

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Proroga del termine di validità del provvedimento positivo di Valutazione di impatto ambientale - VIA e VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Castellani" costituito da 11 aerogeneratori localizzato nei comuni di Maschito (PZ) e di Venosa (PZ), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla WKN Basilicata Development PE2 S.r.l. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato
Sergio Fiorentino



3166

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO l'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dall'art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, nella parte in cui prevede che "Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario";

VISTA la nota n. 2127 del 31 gennaio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di proroga, per un periodo di cinque anni, del termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 17 novembre 2015, relativamente al progetto di parco eolico denominato "Castellani", e relative opere di connessione alla Rete di Trasporto Nazionale, da ubicare nei comuni di Maschito (PZ) e di Venosa (PZ).

PRESO ATTO che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato sul progetto in esame dalla Regione Basilicata, con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1489 del 17 novembre 2015, richiede l'osservanza delle prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente nel parere reso nella seduta del 20 marzo 2015;

RILEVATO che il progetto "Castellani", a seguito delle ultime modifiche progettuali, prevede la realizzazione di 11 aerogeneratori - ciascuno avente un'altezza al mozzo di 106 metri e un diametro del rotore pari a 131 metri, per un'altezza complessiva pari a 171,5 metri - di potenza pari a 3,545 MW, per una potenza complessiva di 38,995 MW;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l., con nota del 24 aprile 2020, ha presentato, ai sensi



3146

Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, istanza di proroga di cinque anni dei termini di validità del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, reso dalla regione Basilicata, con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 17 novembre 2015;

VISTO il parere n. 66 del 5 marzo 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato, su istanza della società proponente dell'11 marzo 2020, parere favorevole, fatte salve le condizioni ambientali recate nel suddetto parere nonché quelle previste nella citata deliberazione di Giunta regionale n. 1489 del 17 novembre 2015;

VISTA la nota prot. 4387 del 9 febbraio 2021, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. 39627 del 25 novembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha pronunciato parere tecnico istruttorio negativo riguardo alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto in oggetto, anche sulla base del parere espresso, con nota prot. n. 11928 del 21 dicembre 2020, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;

VISTA la nota prot. 19007 del 16 febbraio 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso la documentazione relativa al caso in esame;

VISTA la nota prot. 9379 del 24 marzo 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 4 aprile 2022 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

VISTA la nota prot. 12793 del 4 aprile 2022, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame nonché le rappresentazioni grafiche dell'area interessata dall'intervento;

VISTO il parere n. 291 del 4 luglio 2022, rilasciato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, con il quale la Commissione medesima - facendo seguito ad apposita richiesta formulata dalla Direzione Generale valutazioni Ambientali del Ministero della transizione ecologica - ha rappresentato, in ordine a quanto previsto dal menzionato articolo 25, comma 5 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che "le citate modifiche contenute nel parere n. 66 del 05/03/2021, seppure non ostantive alla proroga, hanno richiesto e comportato la formulazione di condizioni mitigative relative ai detti fattori, strettamente connesse a detti inevitabili mutamenti";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, in sede di riunione, i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

PRESO ATTO che la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della regione Basilicata, con la citata nota prot. n. 11928 del 21 dicembre 2020, ha evidenziato il contrasto del progetto in esame con la sopravvenuta legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi del D.M. 10 settembre 2010";

RILEVATO che, a giudizio del Ministero della cultura, le opere in progetto ricadrebbero all'interno delle seguenti fasce di rispetto (*c.d. buffer*) di cui all'Allegato A della citata legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54: 200 metri dal Tratturo Correa; 500 metri da fiumi, torrenti e corsi d'acqua; 5000 metri dal centro storico di Maschito;

PRESO ATTO che, ad avviso del Ministero della cultura, gli aerogeneratori e le opere di connessione ricadono nell'*ager Venusinus*, zona oggetto di una proposta di Interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

RILEVATO, inoltre che, a parere del Ministero della cultura, quattro tra gli aerogeneratori in progetto ricadono all'interno delle aree agricole destinate a Vigneti DOC e che nell'area vasta di analisi sono presenti numerosi centri storici (fra i quali Venosa, Maschito, Palazzo San Gervasio);

PRESO ATTO che, ad avviso del Ministero della cultura, si rende necessario verificare i profili interferenziali con gli impianti limitrofi esistenti o autorizzati in quanto l'area di intervento è caratterizzata dalla presenza di innumerevoli impianti di grande taglia (segnatamente, 116 aerogeneratori già realizzati e 56 autorizzati) e che l'effetto cumulativo con gli aerogeneratori in esercizio porterebbe alla creazione di un "effetto selva";

RILEVATO che il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

RITENUTO che la mera interferenza degli aerogeneratori e delle opere di connessione con le sopramenzionate fasce di rispetto e, in particolare, con quella relativa al centro di Maschito (dal quale l'aerogeneratore più prossimo dista oltre 3 Km), non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

RITENUTO che il Ministero della cultura non ha effettivamente individuato specifiche criticità e ricadute del progetto in punto di beni e aree tutelate, in particolar modo in relazione ai beni ed alle aree con riferimento alle quali si è ipotizzata la violazione delle fasce di rispetto di cui alla citata legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54;

PRESO ATTO che, come rappresentato dal Ministero della Cultura, nel citato parere tecnico istruttorio, il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, con nota prot. n. 9430 del 13 gennaio 2021, ha chiarito che la deliberazione di Giunta regionale n. 754 del 3 novembre 2020, "(...) nell'approvare - previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR - le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex articolo 142, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 42/2004, raggruppate sotto la denominazione di Ager Venusinus (ovvero: Ager Venusinus, Ager Bantinus, Ager Ofantino, Coprensorio melfese, Via Appia)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l'obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del Codice (...);

RILEVATO che gli aerogeneratori saranno localizzati a circa 5 chilometri a sud-est dal centro abitato di Venosa, a circa 3,5 chilometri ad ovest di Palazzo San Gervasio, a circa 6,5 chilometri a nord-est di Forenza e a circa 11 chilometri dal centro abitato di Banzi, come emerge nel citato parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale;

CONSIDERATO che i siti interessati dal progetto sono rappresentati, per la quasi totalità, da suoli adibiti al pascolo e alla semina e che, a norma del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere collocati in zone classificate agricole;

RITENUTO, inoltre, che la presenza di altri impianti nella medesima zona dell'intervento, accertata da entrambi i Ministeri, non appare di per sé un ostacolo alla realizzazione del progetto in esame, peraltro valutata positivamente dalla regione Basilicata sin dal 2015;

TENUTO CONTO, altresì, che, come riportato nel citato parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale, "il rapporto dell'impianto (...) *resta sostanzialmente immutato rispetto a quanto previsto alla data del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale non essendo (...) stati istituiti nuovi vincoli di carattere ambientale sulle aree interessate dalle opere di progetto e sulle aree immediatamente prossime*" e che "il rapporto dell'impianto (...) con i siti e le aree non idonee individuate dalla Legge Regionale 54/2015 non è sostanzialmente mutato rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione unica";

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti, occorre tener conto del fatto che nessuno degli aerogeneratori in esame ricade direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 17 novembre 2015 relativamente al progetto di parco eolico, denominato "Castellani", avente potenza complessiva di 38,995 MW, da realizzare nei comuni di Maschito (PZ) e di Venosa (PZ), e relative opere



31/6

Presidenza del Consiglio dei Ministri

connesse, della società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS con il parere n. 66 del 5 marzo 2021, nonché quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 17 novembre 2015, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dai pareri medesimi secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, li 01 AGO, 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI